

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Legge di Bilancio per il 2017: le novità in arrivo**

(Ddl Bilancio 2017)

### **Premessa**

Con il ddl di **Bilancio per il 2017** sono **previste numerose modifiche in materia fiscale e lavoro**. Tra gli interventi più rilevanti si segnala, in particolare, la **riduzione dell'IRES e la proroga dell'aumento IVA originariamente previsto per il 2017**. In materia lavoro, invece, il **potenziamento delle agevolazioni sui premi di produttività e l'introduzione ex novo di un'agevolazione a favore delle assunzioni** nell'ambito dell'alternanza scuola e lavoro e apprendistato (sgravio totale per 36 mesi nel limite di 3.250 euro all'anno).

Tra i vari interventi troviamo una **modifica sostanziale dell'agevolazione ACE**: il beneficio, infatti, viene **ridotto ma potrà essere fruito anche dalle persone fisiche**. Vengono prorogati, inoltre, gli **interventi in materia di Start-Up, nuova Sabatini e super ammortamento**, con **introduzione ex novo di un'agevolazione sugli acquisti di beni altamente tecnologici**.

### **ATTENZIONE!**

**Si deve segnalare che quanto esposto nel proseguo della trattazione potrebbe essere modificato nella fase di approvazione al Senato. Le disposizioni potranno considerarsi definitive solo a seguito di tale seconda approvazione.**

### **Novità in materia fiscale**

Le novità di **carattere fiscale** contenute nel ddl Bilancio 2017 sono le seguenti:

**Proroga  
incremento IVA**

**Rinvio dal 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con**

**riferimento al 2017 e 2018.** È, inoltre, introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 01.01.2019.

**Potenziamento  
recupero  
evasione**

Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel DL n. 193/2016 convertito, il ddl di Bilancio 2017 prevede:

- **la tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa** e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali;
- **l'obbligo di pagamento tracciabile** per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi;
- **la possibilità di emettere la nota di credito IVA**, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente;
- **la quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017** delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure.

Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al **finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica.**

**IRI e IRES**

**Introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), già prevista dalla legge di delega fiscale** (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli **imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria**, previa opzione in tal senso. Essa **si calcola sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'aliquota unica IRES, che si attesterà nel 2017 al 24 per cento.**

In sostanza, l'Iri al 24% sarà applicata ai redditi lasciati e reinvestiti in azienda, in sostituzione delle aliquote progressive **Irpef**. Imprese e artigiani verranno tassati con l'aliquota unica al 24% così come previsto per le società di capitali, soggette al pagamento dell'Ires ridotto dal 27,5% al 24% dalla Legge di Bilancio 2017. Le aliquote progressive Irpef, calcolate sulla base dei redditi aziendali dal **23% al 43%**, per le quali la riforma è stata posticipata al 2018, non si

applicheranno dunque alla parte di utili reinvestiti in azienda.

L'Iri al 24% si applicherà esclusivamente sugli **utili reinvestiti in azienda**, mentre quelli prelevati dal professionista o dal piccolo imprenditore verranno ancora tassati con aliquota Irpef. Fino ad oggi i redditi prodotti dalla PMI sono in capo all'imprenditore e ai soci anche se lasciati in azienda. L'obiettivo dell'Iri al 24% introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 è favorire invece la capitalizzazione delle imprese, tassando in maniera più leggera gli utili non prelevati.

Il doppio binario consente dunque di pagare un'imposta più leggera sulla parte di reddito utilizzata in favore della crescita aziendale, escludendo quindi da questo l'applicazione delle aliquote progressive Irpef.

**Modifica  
all'incentivo ACE**

**Modificata** anche la disciplina in materia di **aiuto alla crescita economica (ACE)**: da un lato è **diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse, **dall'altro la misura è estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.**

**Recupero edilizio  
e risparmio  
energetico**

**Proroga al 31.12.2017 dell'agevolazione sul recupero edilizio** (2021 per le parti comuni degli edifici condominiali) nonché della **detrazione (50%) per gli interventi di ristrutturazione edilizia.**

Con riferimento alle **spese per interventi antisismici**, dal 01.01.2017 al 31.12.2021 viene prevista una **detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2), che nella zona sismica (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una **riduzione del rischio sismico.**

E' infine **prorogata al 31.12.2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili.**

**Credito d'imposta  
riqualificazione**

**Riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive**

<b>strutture ricettive</b>	turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche.
<b>Super e "iper" ammortamento</b>	Confermata (fino al 31.12.2017 o in caso di pagamento acconti fino al 30.06.2018) la <b>maggiorazione del 40% degli ammortamenti</b> (esclusi i veicoli) e <b>istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico</b> . Durante l'esame in Commissione, l'agevolazione è stata estesa ad ulteriori investimenti in beni strumentali.
<b>Credito R&amp;S</b>	<b>Estensione di un anno</b> , fino al 31.12.2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli <b>investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario</b> .
<b>Principio di cassa</b>	Introduzione del <b>principio di cassa</b> ai fini della <b>tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata</b> : <i>"per le imprese individuali e per le società di persone in regime di contabilità semplificata il reddito d'impresa e il valore della produzione netta venga determinato secondo il criterio della cassa, in sostituzione dell'attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria. Tale passaggio comporta la necessità di rivedere gli obblighi di tenuta dei registri contabili apportando le opportune modifiche all'articolo 18 del dpr 600/73. Le imprese minori in regime di cassa potranno pertanto limitarsi alla tenuta dei registri Iva con l'aggiunta dei componenti non rilevanti a tali fini comprensivi delle annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti effettuati nell'esercizio. In alternativa alla tenuta dei registri Iva integrati le imprese minori potranno istituire appositi registri nei quali annotare, cronologicamente, ciascun incasso e ciascun pagamento. In aggiunta a queste due distinte metodologie contabili le imprese potranno anche optare per la tenuta dei soli registri Iva con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio. Le modalità di determinazione del reddito d'impresa minore con il regime di cassa sono descritte nel nuovo articolo 66 del Tuir che viene completamente riscritto dalla legge di Stabilità 2017".</i>

	Durante l'esame in Commissione è stato chiarito che <b>nei confronti di detti contribuenti continuano ad applicarsi le ordinarie regole, vevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni.</b>
<b>IVA di gruppo</b>	Prevista la possibilità di <b>considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.</b> Nel corso dell'esame in sede referente sono state meglio coordinate le disposizioni contenute nei nuovi articoli, così chiarendo la <b>decorrenza delle procedure concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA.</b>
<b>Trasferimenti immobiliari nelle procedure giudiziarie</b>	<b>Proroga al 30 giugno 2017 dell'operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie.</b> Viene definito, inoltre, un allungamento a cinque anni del termine per il ri-trasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata.
<b>Trasporto urbano marittimo (IVA)</b>	Previsto <b>l'assoggettamento all'aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto urbano</b> di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta.
<b>Deducibilità fiscale agenti / rappresentanti</b>	Previsto <b>l'innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio</b> (25.822,84 e 5.164,57 euro).
<b>Agricoltori</b>	Introdotta <b>un'esenzione da Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</b>
<b>Riduzione accise birra</b>	<b>Riduzione dell'accisa sulla birra</b> , rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato a decorrere dal 01.01.2017.
<b>Start Up e PMI</b>	<b>Estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le</b>

## innovative

**PMI innovative** e l'introduzione ex novo di una disciplina fiscale per la **cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento.**

Viene prevista, inoltre, **l'introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle start-up innovative.** Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta la possibilità di rimodulare, **fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate a sottoscrivere quote di fondi immobiliari relativi a immobili pubblici da valorizzare.**

Sono inoltre disciplinati **rifinanziamenti per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative.** In particolare, si autorizza, per le iniziative relative all'**autoimprenditorialità**, una spesa di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018. Per i finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario recava uno stanziamento di 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018).

Sono state introdotte, nel corso dell'esame in sede referente, **misure di semplificazione consentendo la sottoscrizione dell'atto costitutivo oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata.** Inoltre, il medesimo atto costitutivo è **esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.**

L'operatività della disciplina dei **portali on-line** per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, è **estesa alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale,** come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.

## Rateazione

**Possibilità di proporre,** in sede di **concordato preventivo o di accordo**

<b>imposte e concordato</b>	<b>di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche per l'IVA.</b>
<b>Detassazione investimenti in imprese</b>	<b>Detassazione</b> , per i <b>redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese</b> , effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti. Viene, inoltre, introdotta una <b>soppressione</b> , per gli stessi soggetti, del <b>credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e l'introduzione dell'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie</b> .
<b>Piani di investimento delle persone fisiche</b>	<b>Esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR)</b> , a specifiche condizioni, tra cui <b>l'obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI</b> .
<b>Visto investitori esteri</b>	Al fine di <b>attrarre investimenti esteri</b> , viene introdotta un' <b>imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia</b> nonché di un <b>"visto investitori"</b> per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. Nel corso dell'esame in sede referente le agevolazioni sono state <b>estese agli stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500.000 euro in start-up innovative e sono stati inseriti specifici controlli sui richiedenti e sulla provenienza dei fondi da investire</b> .
<b>Rivalutazione quote, terreni e beni d'impresa</b>	<b>Nuova proroga dei termini per la rivalutazione</b> di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
<b>Assegnazione, cessione ed estromissione</b>	<b>Riapertura (al 30.09.2017) dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale</b> .
<b>Fondo di Garanzia PMI</b>	Incremento, per il 2019, del <b>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</b> , nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell'Agenzia

nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata.

#### **Sabatini ter**

Sotto il profilo degli interventi diretti a sostegno delle piccole e medie imprese, si segnalano le **modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature**. Il termine per la concessione dei finanziamenti è **prorogato di due anni** (fino al 31 dicembre 2018) ed è conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti per 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023. La misura è poi **estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate**.

Al riguardo, nel corso dell'esame parlamentare, tra gli investimenti che danno titolo per beneficiare dei finanziamenti, **sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti**. L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., è incrementato fino a 7 miliardi di euro.

#### **Industria 4.0**

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato disposto un **finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0**, per realizzare **progetti di ricerca applicata a partenariato pubblico privato, demandandosi ad un decreto ministeriale le modalità attuative della misura**.

#### **Promozione società cooperative tra lavoratori**

Un rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 è stato poi destinato agli **interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi**.

### **Novità in materia lavoro**

---

---



Le novità in **materia di lavoro e occupazione** contenute nel ddl Bilancio 2017 sono le seguenti.

**Premi  
produttività**

**Modifica sull'attuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui).**

Inoltre, si prevede che **non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente** e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i **contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria** (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il **valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF**. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i **contributi e i premi versati dal datore di lavoro** (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per **prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.**

**Sgravio  
contributivo**

Si prevede, per il solo settore privato, uno **sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 01.01.2017 al 31.12.2018.**

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.** Lo sgravio contributivo consiste **nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), **nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.**

Sempre in materia di apprendistato, nel **corso dell'esame parlamentare sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga** (fino al 31.12.2017) dei **benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro** (27 milioni di euro).

#### **Ticket licenziamenti**

Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista **l'applicazione a regime della disposizione** (che la normativa vigente limita al periodo 2013- 2016) **in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro** (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) **non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali.**

#### **Coltivatori diretti**

Si riconosce un **esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate.** L'esonero è **riconosciuto** (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un **periodo massimo di 36 mesi**, decorsi i quali viene riconosciuto in una **percentuale minore** per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (art.1, comma 344).

### **Novità in materia previdenza**

---

Le novità in **materia previdenziale** contenute nel ddl Bilancio 2017 sono le seguenti.

#### **Gestione separata**

Si **riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS** (portandola al **25%** in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018).

#### **Anticipi pensionistici**

Si introduce, in via sperimentale dal 01.05.2017 al 31.12.2018, **l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica** (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). L'APE consiste in un **prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una**

**polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.**

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- **iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO)**, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata;
- **età anagrafica minima di 63 anni;**
- **maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;**
- **anzianità contributiva di 20 anni;**
- **pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo** (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- **non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.**

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono **determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.** E' prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape (art.1, commi da 166 a 178).

**L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.**

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- **età anagrafica minima di 63 anni;**
- **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione

loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- **soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- **soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa** uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- **lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento**, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di:

- **mancata cessazione dell'attività lavorativa;**
- **titolarietà di un trattamento pensionistico diretto;**
- **soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;**
- **soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);**
- **soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;**
- **raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.**

### **Rendita integrativa temporanea anticipata**

Si introduce la **rendita integrativa temporanea anticipata** (c.d. RITA), ossia la **possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare** (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) **in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio**. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste **nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto**.

### Lavoratori precoci

Si introduce la **possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 01.05.2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni** (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno **12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali:**

- **stato di disoccupazione** (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- **svolgimento di assistenza**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;
- **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo;
- **lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti.**

### Lavori usuranti

Si agevola **ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti.** In particolare, si prevede che:

- non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre);
- **si attenuano le condizioni attualmente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017** (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa;
- **si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per**

## **l'accesso alla pensione anticipata.**

### **Detrazioni IRPEF**

Si stabilisce una **disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione** (cd. no tax area per i pensionati), **estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.**

### **Ottava salvaguardia**

Si realizza **l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011** (interventi a favore dei cd. esodati). L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono **maturare i vecchi requisiti.**

Nel corso dell'esame parlamentare è stato **aumentato** (da 27.700) a 30.700 il **numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia**: in particolare, **l'incremento di 3.000 unità riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011** (o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i **requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l'attività lavorativa è posticipato al 31 dicembre 2014** (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge).

### **Opzione donna**

Prevista **l'estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti** (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli **incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita** (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per

[REDACTED] le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**